

Onorevoli Colleghi! - L'informazione giornalistica registra ormai da decenni trasformazioni profonde, rapide e continue. I suoi confini sono sempre più indefiniti e l'Ordine dei giornalisti, modellato su una realtà lontana quasi mezzo secolo, incontra molte difficoltà nel governare il cambiamento. Molti operatori dell'informazione lo vivono come una struttura a cui è faticoso accedere, e a volte anche come un ingombro.

L'Ordine dei giornalisti rivendica con orgoglio, pur nelle difficoltà create da norme non più rispondenti alla nuova realtà dell'informazione, l'impegno profuso nella promozione di una cultura dell'informazione, nella tutela dei soggetti deboli, nel forzare le strettoie dell'accesso, nell'introdurre regole deontologiche più severe. Condizione affinché questo impegno possa esprimersi pienamente è una riforma radicale che cambi le regole dell'accesso, consenta una formazione permanente, renda possibile una puntuale e rapida applicazione dei principi deontologici e ridefinisca i meccanismi di selezione della rappresentanza.

Nel dettaglio, la legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, la legge 3 febbraio 1963, n. 69 (cosiddetta «legge Gonella»), ha compiuto ormai quarantasei anni. Le impostazioni di principio sono ancora validissime - anzi, si può dire che risultino perfino più attuali e importanti oggi che in passato - mentre i dettami strutturali e organizzativi richiedono una profonda riforma. Infatti, nel tempo trascorso, molte trasformazioni sono avvenute

nel campo dell'informazione e dei *media* (basti pensare a *internet*, fenomeno inedito e largamente rivoluzionario, e al peso della televisione come fonte primaria di informazione dei cittadini, quale non poteva essere immaginata all'epoca in cui il legislatore provvedeva a normare la professione giornalistica). Grandi modificazioni sono avvenute anche nella società, e segnatamente nella qualificazione delle attività formative e professionali: su di esse sono intervenute ampiamente le legislazioni nazionali e comunitarie, con riflessi che nel settore del giornalismo sono soltanto indiretti.

C'è da sottolineare che le rappresentanze dei giornalisti, *in primis* proprio quelle dell'Ordine, sollecitano da alcuni lustri un adeguamento normativo. Ricordiamo che la Corte costituzionale a più riprese ha confermato la legittimità dell'Ordine dei giornalisti, riconoscendo che la legge n. 69 del 1963 disciplina esclusivamente il giornalismo come professione, e quindi non limita in nulla l'accesso ai mezzi di informazione come libera espressione del pensiero.

Occorre, infatti, distinguere tra l'informazione e altre libere manifestazioni, come le opinioni e, più in generale, ogni tipo di espressione. L'informazione, in regime democratico, non soltanto è un diritto, ma è anche un dovere. Del diritto sono titolari sia i giornalisti (libertà di stampa) sia i cittadini tutti (diritto di essere informati); il dovere, invece, è in capo ai soli giornalisti, come esplica la legge Gonella all'articolo 2. Dire, dunque, che l'informazione la fanno i giornalisti, ed essi soltanto, lungi dal configurare un'esclusione o una limitazione dei diritti di tutti, significa invece affermare una garanzia democratica, in continuità con l'articolo 21 della Costituzione che riconosce a tutti il diritto «di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». In concreto, non potrebbe essere riservata, e infatti non è riservata ai soli iscritti all'Ordine dei giornalisti, la facoltà di scrivere sui giornali o di esprimersi con altri mezzi che ad essi si possono assimilare.

Sono di competenza dei giornalisti la ricerca, l'elaborazione, il commento e la verifica delle notizie. Non sono, invece, di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale.

L'esperienza di questi quarantasei anni ha fatto emergere i limiti dell'ordinamento attuale -

ovviabili in gran parte con una riforma che renda più agile ed effettiva l'azione dell'Ordine dei giornalisti - ma ha anche confermato l'importanza di esso come strumento in grado di dare ancoraggio e certezze normative all'indipendenza del giornalista.

All'attivo del bilancio di lungo periodo stanno diversi fattori. Innanzitutto la promozione dell'applicazione di regole deontologiche sempre più puntuali e severe: per il rispetto dei soggetti deboli e per la tutela dei minori, per svincolare l'informazione da condizionamenti della pubblicità e per evitare i conflitti di interessi in settori molto sensibili come l'informazione economico-finanziaria e quella rivolta ai consumatori. L'Ordine ha sviluppato in tutto questo periodo la cultura dell'informazione, anche attraverso le scuole di formazione al giornalismo, e ha promosso iniziative di formazione permanente (in quest'ultimo settore gli interventi sono ancora embrionali, e necessitano di nuovi impegni e investimenti).

I principi su cui si fonda la legge n. 65 del 1963 sono dunque pienamente da confermare.

Essi sono ottimamente riassunti nell'articolo 2, primo comma: «È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui». E ancora: «è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti». Importante per una libera professione è anche il terzo comma che recita: «Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie,

Pag. 3

quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse».

È ovvia osservazione che, senza queste premesse, lo *status* del giornalista sarebbe riconducibile a quello di un impiegato, vincolato agli obblighi di fedeltà verso la propria azienda (articolo 2105 del codice civile). Non potrebbero esistere un potere del direttore di testata autonomo rispetto alla proprietà, né il diritto del singolo giornalista di difendersi da censure o da modifiche apportate da altri a ciò che ha scritto. Cadendo, poi, il segreto professionale, le fonti fiduciarie non si sentirebbero tutelate e la conseguenza sarebbe una pesante limitazione della possibilità di approfondire i fatti per poi riferirli al pubblico.

C'è anche da rilevare che la Consulta, confermando con la sentenza n. 11 del 1968 la legittimità dell'Ordine dei giornalisti, ne sottolinea la capacità di tutelare, con la deontologia, la libertà degli iscritti «nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro (...) compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla».

Una riforma della legge dell'Ordine dei giornalisti deve perciò mantenere inalterate queste impostazioni di principio, modificando invece alcuni punti specifici che sono:

- 1) il sistema di accesso alla professione;
- 2) il meccanismo elettorale che oggi porta a una dimensione pletorica del Consiglio nazionale;
- 3) procedure e organi che intervengono in materia deontologica, per garantire tempestività, equità e trasparenza nei procedimenti disciplinari.

Accesso alla professione.

Da tempo è maturata la consapevolezza che la professione di giornalista, analogamente a molte altre, richiede una base formativa superiore a quella prevista dalla legge n. 69 del 1963, cioè l'allora diploma di scuola media superiore e oggi diploma di scuola secondaria di secondo grado.

I processi attraversati dalla società, e dalla stessa editoria giornalistica, suggeriscono un approccio differente. Di fatto si constata che nell'ultimo decennio più di tre su quattro delle persone che sostengono l'esame per diventare giornalisti professionisti hanno una laurea. L'Ordine dei giornalisti ha stipulato convenzioni con numerose università per corsi specialistici che consentano l'accesso all'esame professionale, nel rispetto della legge e delle norme che definiscono il praticantato. È dunque maturo un cambiamento che preveda un canale di accesso unico attraverso:

a) una fase di formazione preliminare coincidente con la laurea (laurea triennale se ci si riferisce al nuovo ordinamento in vigore) conseguita nelle università italiane o nelle università estere i cui Stati riconoscano la reciprocità;

b) una seconda fase di specializzazione, di due anni, da realizzare in forme diverse, e cioè:

- 1) laurea magistrale in giornalismo che consenta di sostenere l'esame professionale;
- 2) *master* specifico riconosciuto dall'Ordine dei giornalisti;
- 3) scuole di giornalismo collegate a una struttura universitaria.

La presente proposta di legge si conforma a questi principi ispiratori recependo, all'articolo 1, l'impianto suggerito dall'Ordine dei giornalisti con il documento di indirizzo per la riforma.

Pubblicisti.

I pubblicisti costituiscono un prezioso patrimonio di saperi e di competenze, e concorrono in modo sostanzioso all'informazione quotidiana e periodica, effettuata mediante i mezzi stampati e gli altri mezzi.

Oggi la via per accedere all'elenco dei pubblicisti è il riconoscimento di un'attività continuativa nell'arco di almeno due anni.

Nessuna prova di ingresso è richiesta.

Nella presente proposta di legge per i giornalisti pubblicisti vengono mantenuti i medesimi requisiti di accesso con l'aggiunta, però, di corsi specifici di cultura generale e delle norme che regolano il giornalismo (articolo 2) e che terminano con una prova conclusiva sulle materie studiate.

La presente proposta di legge tiene conto (articolo 3), inoltre, dei «pubblicisti di necessità», collocati in un elenco che non sarebbe il loro proprio, ma che finora è l'unico che può ospitarli in base alle norme fissate dalla legge n. 69 del 1963.

In base alla presente proposta di legge resta nella disponibilità degli attuali pubblicisti la scelta di rimanere in tale elenco senza il passaggio all'elenco dei professionisti in una dimensione transitoria.

Regole elettorali per le cariche.

Con l'articolo 4 vengono indicati nuovi principi relativi alle regole elettorali per l'elezione dei consiglieri nazionali. Infatti uno dei punti in cui le norme stabilite quarantasei anni fa appaiono più bisognose di cambiamenti è quello delle modalità di elezione dei consiglieri nazionali: varate in un'epoca in cui gli addetti al giornalismo erano poche centinaia, esse oggi hanno portato a una cifra spropositata di consiglieri nazionali (con la certezza che la situazione peggiorerà ancora, se non si interviene).

Infatti, mentre negli anni '60, all'esordio, i consiglieri nazionali erano 45, oggi superano la cifra di 130. Tutto ciò comporta oneri eccessivi, lungaggini e problemi anche di spazio.

Una drastica riduzione del numero dei consiglieri nazionali è, quindi, un obiettivo irrinunciabile della riforma, che si intende cogliere rinviando la definizione del procedimento elettorale a un regolamento da adottare a cura del Ministro della giustizia.

Commissione deontologica e procedura disciplinare.

A rendere urgente una modifica delle procedure in materia disciplinare è l'esperienza passata e recente: il Consiglio nazionale funge da tribunale deontologico di appello rispetto alle deliberazioni dei singoli consigli regionali. Un collegio formato da più di 130 giudici non raggiunge quasi mai il *plenum*, rischia continuamente la dispersione e le lungaggini e, procedendo a scrutinio segreto, richiede tempi enormi anche per decisioni apparentemente semplici: è infatti frequente che il lavoro si paralizzi perché viene meno il numero legale.

Con l'articolo 5 si istituisce, pertanto, una Commissione deontologica nazionale, composta da nove membri espressione del Consiglio nazionale, competente in materia disciplinare.

Giurì per la correttezza dell'informazione.

L'articolo 6 recepisce la proposta dell'istituzione di un *giurì* per la correttezza dell'informazione.

Con l'articolo 7 si prevede l'utilizzo anche della posta prioritaria, insieme ad altri strumenti di comunicazione, per la convocazione del Consiglio nazionale. Statuizioni di eguale contenuto procedurale sono previste nell'articolo 8 e nell'articolo 9.